



DCA - SETTORE GARE - UGF
Rep. Determine
10.4 - Chiarimenti

SGa 24_807 - G14085

**GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL PERSONALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
CIG B498A940B1**

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - N. 4

D1. Si pone il seguente quesito: "Si chiede se in caso di attivazione della proroga tecnica i premi e i massimali saranno riproporzionati in funzione della durata della proroga stessa. Ad esempio, in caso di proroga semestrale sia i premi che i massimali saranno dimezzati."

R1. Confermiamo.

D2) Si pone il seguente quesito: "In riferimento al file Sga 24_807 - All_1 al Capitolato - Soggetti beneficiari (1) si chiede per gli appartenenti alla categoria B) Personale beneficiario mediante parziale adesione facoltativa se tali soggetti siano inclusi obbligatoriamente in copertura ma con premio per il 50% a carico dell'Ateneo oppure se, a prescindere dalla quota di contribuzione a loro carico, la loro adesione non sia obbligatoria e, pertanto, potrebbero non aderire alla copertura."

R2. Si precisa che i soggetti beneficiari di cui alla categoria B) dell'allegato 1 al Capitolato, ovvero il Personale beneficiario mediante parziale adesione facoltativa, non sono obbligati ad aderire alla polizza e quindi la loro adesione si intende facoltativa.

D3. Si pone il seguente quesito: "In riferimento al file Sga 24_807_All_8_Modello Offerta Tecnica Criterio di valutazione 2. Adesioni volontarie Familiari del personale PTAB DOC RIC (criterio quantitativo max punti 5) si chiede:

D3.1 conferma che potrà essere offerto un premio maggiore di 340 per il coniuge/convivente, che sarà poi ridotto per i figli, e che non sia previsto un limite massimo di importo;

R3.1 Si conferma.

D3.2 conferma che tali importi saranno validi per i singoli familiari aderenti.

R3.2 Si conferma.

D4. Si pone il seguente quesito: "A pag. 7 del Capitolato di gara è riportato che "La copertura delle preesistenze, con questo intendendo l'erogazione delle prestazioni previste nell'assistenza anche a fronte di situazioni patologiche, le malformazioni, difetti fisici e le malattie, nonché le sequele e le manifestazioni morbose a queste eziopatogenicamente rapportabili, anche se preesistenti alla data di decorrenza della copertura, nonché per le gravidanze in corso, dovrà essere garantita per il personale con contributo associativo a totale carico dell'Ateneo in quanto soggetti la cui adesione è automatica e interamente a carico dell'Ente". Si chiede conferma che le preesistenze saranno coperte unicamente per i soggetti appartenenti alla categoria Personale beneficiario a totale carico dell'Ateneo, con reddito da lavoro dipendente risultante dalla Certificazione Unica CU, fino a 60.000,00. Pertanto saranno escluse anche per i soggetti con parziale adesione facoltativa ossia con il 50% del contributo a carico dell'Ateneo."



R4. Si conferma.

D5) Si pone il seguente quesito: “A pag. 14 Capitolato di gara, paragrafo 10.2. Rinnovo a titolo privato, è riportato che “Alla data di scadenza del Contratto o alla scadenza della copertura individuale per fatto inerente al singolo assistito (ad esempio, pensionamento, cessazione anticipata del rapporto di lavoro con l'Università) tutti gli aderenti, nel primo caso, o il singolo assistito, nel secondo caso, potranno volontariamente rinnovare l'adesione con oneri a proprio carico e con esplicita richiesta scritta alla Società/Cassa. Le nuove condizioni di adesione a titolo privato saranno comunicate agli Assistiti dalla Società/Cassa. La copertura potrà essere rinnovata senza alcun limite di età”. Si chiede se in base a tale previsione, gli assistiti che rientrano nella casistica dell'art. 10.2 potranno rinnovare alle stesse condizioni tecniche ed economiche la copertura oppure se l'aggiudicatario può decidere unilateralmente se accettare tali richieste e se ha la facoltà di applicare condizioni tecniche e/o economiche diverse da quelle di aggiudicazione.”

R5. Si precisa che la predetta previsione fa salva la possibilità per tutti gli associati, una volta scaduto il contratto, o per il singolo associato, nel caso di cessazione anticipata della copertura per fatto inerente il singolo, di poter proseguire/rinnovare l'adesione con la Cassa con onere a proprio carico e nuove condizioni di copertura concordate con la Cassa medesima. In tal caso, la persona interessata dovrà farne esplicita richiesta scritta alla Società/Cassa.

D6. Si pone il seguente quesito: “Si chiede conferma che la prima annualità della copertura vigente abbia avuto una durata di 15 mesi ossia dal 01/10/2022 al 31/12/2023.”

R6. Si conferma.

D7. Si pongono i seguenti quesiti: “In riferimento al file Sga 24_807_All_5_Report sinistri Poste si chiede:

D7.1 di ricevere il dettaglio dei sinistri per regime di erogazione (in rete, fuori rete e SSN);

R7.1 Si precisa che la Stazione Appaltante non è in possesso di questo grado di dettaglio sui sinistri pubblicati.

D7.2 di ricevere il dettaglio dei sinistri aperti e posti a riserva in particolare per l'annualità 2024;

R7.2 Si precisa che la Stazione Appaltante non è in possesso di questo grado di dettaglio sui sinistri pubblicati.

D7.3 se i dati sui premi (309, 659, 859) siano netto o lordo delle imposte;

R7.3 I premi si intendono al lordo di imposte.

D7.4 di chiarire se il numero di dipendenti assicurati includa sia i dipendenti assicurati su base obbligatoria sia quelli su base facoltativa; in particolare il numero di dipendenti indicato nel file delle statistiche è pari a 3747 nella prima annualità e 3949 nella seconda annualità che risultano inferiori rispetto al file Sga 24_807_All_6 - Tabella adesioni per categoria_averi diritto biennio Poste;

R7.4 Il numero di dipendenti assicurati riportati nelle statistiche sinistri include sia i dipendenti assicurati su base obbligatoria sia quelli su base facoltativa.

Rispetto all'allegato 6 “Tabella adesioni per categoria_averi diritto biennio Poste” il numero di dipendenti non risulta inferiore poiché devono essere sommati i dati delle seguenti categorie:

- Personale con reddito < 60.000 € = a carico dell'Ateneo*
- Personale con reddito tra €60.000, 01 < 100.000 € = facoltativi al 50%*



- Personale con reddito > 100.000,01 € = facoltativi al 100%

- Assegnisti, dottorandi e specializzandi con borsa = facoltativi al 100%

Se si somma il numero di adesioni delle suddette categorie si otterranno 3.747 assicurati per la prima annualità e 3.949 assicurati per la seconda annualità.

I due totali degli assicurati riportati nell'allegato 6, pari rispettivamente a 5.191 e 5.455 includono le categorie dei coniugi/conviventi e figli.

D7.5 conferma che i sinistri includono tutte le categorie di assicurati, sia quelli ad adesione obbligatoria che facoltativa;

R7.5 Si conferma.

D7.6 se sia possibile ricevere per il 2024 una statistica più aggiornata;

R7.6 Si precisa che la Stazione Appaltante non è in possesso di dati ulteriori rispetto a quanto pubblicato.

D7.7 quale si debba considerare come premio per la prima annualità: il totale del premio annuo nell'ambito della prima annualità è 1.484.658,20 ma sommando il totale delle tre categorie in tabella si ottiene 1.381.823,00."

R7.7 Il premio totale annuo per la prima annualità è pari a € 1.484.658,20 comprensivo dei premi pagati dalla stazione Appaltante per le inclusioni in corso d'anno (dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023) pari a € 102.835,2. L'importo pari a € 1.381.823,00 ottenuto sommando il totale delle tre categorie in tabella si riferisce ai premi pagati per gli assicurati (e relativi familiari) all'avvio dell'annualità ovvero al 1° ottobre 2022.

D8. Si pone il seguente quesito: "Art 4.4 Ricovero del Capitolato. Si chiede se sia previsto un numero massimo di giorni per l'indennità sostitutiva."

R8. Non è previsto.

D9. Si pone il seguente quesito: "Art 4.6 Prestazioni odontoiatriche e ortodontiche del Capitolato. Si chiede conferma che non sia previsto un massimale."

R9. Le otturazioni sono l'unica prestazione in ambito odontoiatrico che non prevede un massimale annuo. Per quanto riguarda i massimali previsti per le altre prestazioni nell'ambito della garanzia all'art. 4.6 si rimanda al Capitolato posto a base di gara. Per completezza, si rinvia alla risposta R1.10 fornita al quesito D1.10 nell'ambito del Chiarimento n. 2.

D10. Si pone il seguente quesito: "Art 4.5 Prestazioni di non autosufficienza temporanea del Capitolato. Si chiede:

D10.1 conferma che non sia prevista una somma assicurata;

R10.1 Si conferma.

D10.2 conferma che la durata della prestazione non potrà superare la durata del contratto. Di conseguenza l'erogazione della prestazione di non autosufficienza non potrà superare i 3 anni."

R10.2 Si conferma.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI



Milano, 10.01.2025

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
LA RESPONSABILE DELEGATA
Dott.ssa Fabrizia Morasso